



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 63

Riunione del giorno 24 giugno 2020

**55.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Fulvia MORELLI n.q. di Presidente p.t. della S.S. POL. ROMA 7 VOLLEY**
- **S.S. POL. ROMA 7 VOLLEY in persona del Presidente p.t.**

Il Tribunale Federale composta da:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente

si è riunito in modalità videoconferenza all'udienza del 24 Giugno 2020 per la discussione del procedimento incardinato a seguito di deferimento della Procura Federale Reg. n. 49.19.20 in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- Sig.ra Morelli Fulvia, n.q. di Presidente pro-tempore della Pol. Roma 7 Volley, la violazione degli artt. 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 74, 75, 78 e 103 lett. F) Reg. Giur. nonchè dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver manifestato, mediante una comunicazione scritta trasmessa a mezzo e-mail agli Organi federali, frasi offensive e lesive all'onore ed al decoro della direzione arbitrale della gara n. 1948 valevole per il Campionato di Serie BM, girone F, disputata il 23.11.2019 Amin 21 K Roma 7 Volley – Fenice Roma Pallavolo e, comunque, lesive dell'onore e del decoro dei direttori di gara e degli Organi federali Fipav, come da atto della conclusione delle indagini del 17 dicembre 2019 ritualmente notificato;
- Pol. Roma 7 Volley, in persona del Presidente pro-tempore, la violazione degli artt. 16 Statuto Fipav, 2 R.A.T., 74, 76, 78 e 103 lett. F) Reg. Giur.



nonchè dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver il proprio Presidente pro-tempore manifestato, mediante una comunicazione scritta trasmessa a mezzo e-mail agli Organi federali, frasi offensive e lesive all'onore ed al decoro della direzione arbitrale della gara n. 1948 valevole per il Campionato di Serie BM, girone F, disputata il 23.11.2019 Roma 7 Volley – Fenice Roma Pallavolo e, comunque, lesive dell'onore e del decoro dei direttori di gara e degli Organi federali Fipav, come da atto della conclusione delle indagini del 17 dicembre 2019 ritualmente notificato.

Il sostituto procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati per i fatti a loro ascritti. Per gli incolpati era presente l'Avv. Francesca Pagliara che illustrava la propria difesa e nel richiamare la richiesta di archiviazione già avanzata alla procura, concludeva per l'applicazione di una sanzione minima. Il Tribunale alla luce dei documenti e della discussione, riservava la decisione leggendo, al termine della camera di consiglio, il dispositivo e la sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto non risulta contestato dagli incolpati ed è comunque provato dal testo della comunicazione agli atti.

La difesa nella propria memoria e nella discussione, nell'evidenziare come il contenuto della comunicazione non avesse alcuna portata offensiva, faceva rientrare le frasi usate nel diritto di critica qualificando le affermazioni come mere segnalazioni agli organi federali tese ad evitare il ripetersi di errori arbitrali suggerendo l'invio di direttori di gara provenienti da altre regioni.

Dall'esame della documentazione emerge che il contenuto della comunicazione inviata a mezzo mail ha una seppur contenuta portata lesiva della dignità reputazione degli ufficiali di gara.

Affermare che: “ *Gli arbitri di Roma sono troppo vicini ad alcune società sportive.*” e che “*Gli arbitri presenti sabato scorso alla partita non erano in condizioni di imparzialità*”, non rientra in un diritto di critica, invece poi esercitato con il resto del contenuto della dichiarazione.

La tesserata Morelli ha violato quanto contenuto nell'art. 16 dello Statuto FIPAV che disciplina il dovere dei tesserati di comportarsi con lealtà e probità,



rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI e gli altri regolamenti contenuti nel capo di incolpazione. Il soggetto deferito è pertanto meritevole di sanzione, ex art. 74 Regolamento Giurisdizionale.

L' Art. 76 disciplina poi la responsabilità delle società statuendo che le stesse rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati. Per tale motivo la Pol. Roma 7 Volley risponde per i fatti commessi dagli altri incolpati.

Va comunque tenuto conto ai fini della graduazione della sanzione, della portata lesiva delle frasi e della mancanza di recidive specifiche

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della sig.ra Fulvia Morelli la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno; sanziona la società - S.S. POL. ROMA 7 VOLLEY con la multa di € 300,00 (trecento/00).

Roma, 1 Luglio 2020

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 1 Luglio 2020